



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA DI CUI ALL'ARTICOLO 67, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE DELLA SCUOLA

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento a soggetti esterni di incarichi di prestazione d'opera individuale di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 comma 6 della Legge 449 del 1997, che assumano la forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera occasionale o professionale, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Qualora il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera sia fondato su contratti o obbligazioni derivanti da accordi o convenzioni stipulate dalla Scuola con Istituzioni pubbliche o private ovvero con organismi internazionali o dell'Unione Europea, gli incarichi possono essere conferiti nei termini e secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento, definite direttamente da tali convenzioni o comunque adottate d'intesa tra la Scuola e l'Istituzione o l'organismo convenzionato. In tal caso il presente regolamento troverà applicazione in via residuale per tutti gli aspetti non incompatibili con quanto previsto dalla convenzione o dall'accordo di riferimento.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi per i quali valgono disposizioni specifiche:
 - gli incarichi di insegnamento ai sensi del D.M. n. 242 del 21.5.1998 di cui al regolamento interno di attuazione;
 - gli incarichi di collaborazione scientifica e gli incarichi relativi ad attività seminariali correlate a corsi di insegnamento attivati presso la Scuola di cui all'art. 67, commi 3 e 4 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola;
 - gli incarichi di collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al regolamento interno di attuazione;
 - gli incarichi di ricerca e insegnamento con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 501 del 20.3.2003 e successivi.
 - gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, di indagine e attività di supporto espressamente previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
 - gli incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio della Scuola davanti gli Organi Giurisdizionali, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, nonchè gli incarichi arbitrali e notarili.
4. Agli incarichi esterni aventi ad oggetto attività di consulenza si applicano le disposizioni di cui al successivo all'art. 15 del presente regolamento.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

Presupposti per il conferimento degli incarichi e natura della prestazione

1. Il ricorso da parte della Scuola ad incarichi di prestazione d'opera può essere disposto in presenza dei seguenti presupposti desumibili dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come elaborati dalla giustizia contabile:

- a) rispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e, altresì, ad obiettivi, progetti, programmi o circoscritte attività specifiche e determinate rispetto ai quali l'incarico da conferire deve essere integrativo e/o strumentale;
- b) indisponibilità di risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività richieste al prestatore d'opera. Tale indisponibilità può essere assoluta - quando è dovuta a mancanza di personale con la professionalità richiesta tra quello in servizio - o relativa - in caso di insufficienza del personale con conseguente impossibilità, per quello in servizio, di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;
- c) temporaneità dell'esigenza cui il conferimento dell'incarico deve fare fronte che deve essere particolare ed eccezionale e quindi non duratura;
- d) alta qualificazione delle prestazioni richieste;
- e) elevata professionalità e provata competenza del prestatore;
- f) preventiva determinazione dei seguenti aspetti relativi all'incarico da conferire:
 - oggetto;
 - durata;
 - luogo di svolgimento;
 - compenso del prestatore;
 - modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.

Art. 3

Soggetti destinatari degli incarichi e regime delle incompatibilità

1. Gli incarichi di prestazione d'opera possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti esterni alla Scuola:
 - a) Professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria.
 - b) Soggetti che esercitano per professione abituale un'attività professionale priva di Albo, Elenco o Ruolo o un'attività per la quale l'iscrizione non è richiesta.
 - c) Esperti di qualificata competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta, comprovata secondo le modalità di cui al presente regolamento, qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo.
2. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di prestazione d'opera presso la Scuola:
 - a) Chi sia contemporaneamente titolare di altro incarico di prestazione d'opera conferito dalla Scuola ai sensi del presente regolamento.
 - b) Chi abbia terminato un altro incarico di prestazione d'opera conferito dalla Scuola ai sensi del presente regolamento da meno di 15 giorni, esclusi i professionisti di cui al comma 1, lett. a) e fatta salva l'ipotesi di proroga o rinnovo del contratto di cui all'art. 8 del presente regolamento.
 - c) Chi abbia già ricoperto presso la Scuola uno o più incarichi di prestazione d'opera ai sensi del presente regolamento, anche se di diversa natura od oggetto, esclusi i professionisti di cui al comma 1, lett. a), la cui durata complessiva sia pari o superiore a trentasei mesi nell'arco di cinque anni.
 - d) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/94, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei 5 anni precedenti a quello di cessazione da servizio.
3. Per le incompatibilità tra gli incarichi di cui al presente regolamento e la titolarità di borse di studio, di assegni di ricerca o di rapporti di lavoro di ricercatore a tempo determinato si applicano le specifiche disposizioni dei relativi regolamenti della Scuola.
4. Possono essere titolari di incarichi di prestazione d'opera anche le seguenti categorie di soggetti alle condizioni indicate al fianco di ciascuna:
 - a) Cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
 - b) Dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici, purché autorizzati, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. I titolari di incarichi di prestazione d'opera conferiti dalla Scuola possono svolgere altre attività esterne compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta presso la Scuola o non rechino comunque pregiudizio alla stessa.

CAPO II

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Art. 4

Richiesta di conferimento di incarichi di prestazione d'opera a soggetti esterni

1. La richiesta di conferimento di un incarico di prestazione d'opera a soggetti esterni, redatta in conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione per le diverse tipologie contrattuali (collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale o prestazione professionale), sottoscritta da un professore o da un ricercatore universitario, anche a contratto, da un dirigente, o dal responsabile di un Centro o di un Laboratorio della Scuola dovrà essere motivata ed indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione: esso deve essere definito in modo specifico, non generico, e deve avere una funzione integrativa e/o strumentale rispetto ad un obiettivo, un progetto, un programma o una circoscritta attività specificamente determinati;
 - b) l'indisponibilità di risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività richieste per il conferimento dell'incarico;
 - c) la durata dell'incarico da conferire che non può essere superiore a ventiquattro mesi in caso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale, esclusi i professionisti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), e a sei mesi in caso di prestazione occasionale, fatti salvi gli incarichi per attività specifiche di ricerca correlate a progetti approvati dagli organi accademici competenti. Per tali incarichi la durata del contratto non può eccedere la durata del progetto di ricerca a cui essi si riferiscono;
 - d) il luogo e le modalità di svolgimento dell'incarico;
 - e) il referente del progetto o del programma o della specifica attività rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale, il quale sarà responsabile di verificare la regolare esecuzione della prestazione nonché degli altri adempimenti previsti dal presente regolamento;
 - f) l'ammontare del costo lordo a carico della Scuola riferito all'incarico da conferire al prestatore e la dichiarazione di congruità dello stesso con la tipologia di incarico da affidare e con l'utilità da conseguire;
 - g) i fondi su cui far gravare la spesa con l'indicazione del capitolo o del progetto che presenta la necessaria copertura finanziaria;
 - h) le modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
 - i) la procedura da utilizzare per la scelta del prestatore tra quelle di cui al successivo articolo 6. In caso di proposta di affidamento diretto dell'incarico trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 10 del presente regolamento.
2. Qualora il richiedente non sia direttamente titolare o comunque non abbia la disponibilità diretta dei fondi sui quali propone di far gravare la spesa, dovrà dallo stesso essere acquisito, preventivamente rispetto alla domanda di conferimento, l'assenso o l'autorizzazione per l'utilizzo dei fondi da parte dei soggetti o delle autorità accademiche competenti.

Art. 5

Autorizzazione

1. Il conferimento di un incarico di prestazione d'opera a soggetti esterni deve essere preventivamente autorizzato con decreto del Direttore, ovvero del Direttore amministrativo per attività funzionali o correlate all'organizzazione amministrativa della Scuola, fatti salvi i seguenti casi in cui l'autorizzazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo:
 - incarichi di interesse generale della Scuola;
 - incarichi il cui importo lordo-Scuola sia superiore a €30.000,00= su base annua;
 - incarichi il cui importo vada ad incidere su specifici limiti di spesa eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto di frazionare la spesa per la medesima prestazione.
3. L'atto di autorizzazione deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) elementi di cui alle lett. a) b) c) dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento;
 - b) ammontare del compenso da destinare al prestatore comprensivo di tutti gli oneri gravanti sull'Amministrazione;
 - c) il fondo e il capitolo di spesa su cui grava la spesa di cui deve essere accertata la relativa disponibilità;
 - d) la procedura da utilizzare per la scelta del prestatore, e in caso di affidamento diretto, le

- motivazioni alla base di tale affidamento e il nominativo del prestatore d'opera.
- e) la compatibilità della spesa con i vincoli e limiti eventualmente imposti dalle norme di finanza pubblica e quantificati dall'Amministrazione.

Art. 6

Individuazione del prestatore d'opera

1. Fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 6, l'individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi di prestazione d'opera avviene a seguito di apposita procedura di valutazione comparativa per curricula ed eventuale colloquio, finalizzata all'accertamento della qualificata competenza e esperienza dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire.
2. Le modalità di effettuazione della procedura di valutazione comparativa, le competenze e/o esperienze rilevanti per la scelta del prestatore in relazione alla prestazione richiesta nonché gli eventuali requisiti minimi necessari per la partecipazione alla selezione sono indicati dal richiedente l'incarico.
3. La procedura di valutazione comparativa è indetta con avviso emanato dal Direttore della Scuola che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) tipologia e oggetto dell'incarico;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) luogo di svolgimento dell'incarico;
 - d) costo lordo a carico della Scuola riferito all'incarico da conferire al prestatore;
 - e) modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
 - f) modalità di svolgimento della selezione;
 - g) modalità e termini (non inferiori a 10 giorni) di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e dei curricula;
 - h) le competenze e/o esperienze rilevanti in relazione alla prestazione richiesta nonché gli eventuali requisiti minimi necessari per la partecipazione alla selezione;
 - i) gli argomenti oggetto dell'eventuale colloquio.
4. All'avviso di selezione viene data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola e sul sito web dell'Amministrazione. Esso può essere diffuso anche mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee.
5. La valutazione comparativa tra gli aspiranti e l'individuazione motivata del soggetto cui conferire l'incarico viene effettuata in modo insindacabile dallo stesso richiedente l'incarico e deve risultare da apposita sintetica relazione da lui sottoscritta. Non trattandosi di procedura di reclutamento, nella relazione stessa non debbono essere formate graduatorie né tanto meno essere espressi giudizi di idoneità. La relazione deve essere trasmessa a cura del richiedente alla Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane per procedere al conferimento dell'incarico al candidato designato, previa verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento in materia di requisiti dei contraenti e di regime delle incompatibilità.
6. Non si procede al conferimento dell'incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi, ovvero qualora tali soggetti risultino versare in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
7. Nei casi di cui al precedente comma 6, è facoltà del richiedente l'incarico, che ne farà apposita comunicazione alla Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane, riesaminare le domande dei candidati della valutazione comparativa espletata al fine di individuare un nuovo soggetto cui conferire l'incarico. Diversamente il richiedente potrà proporre di attivare una nuova procedura di valutazione comparativa.
8. I dati personali forniti da ciascun candidato saranno raccolti dalla Scuola e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.
9. Si può eccezionalmente prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto qualora:
 - l'individuazione del prestatore d'opera, in considerazione della particolare natura della prestazione, debba essere basata su rapporto fiduciario;
 - la prestazione specialistica possa essere fornita da un solo prestatore;
 - ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di attendere i tempi di espletamento della procedura di valutazione comparativa;

- ricorra l'esigenza di proroga o rinnovo dell'incarico di cui all'art. 8 del presente regolamento.
10. Della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data adeguata motivazione nella domanda di conferimento dell'incarico. La medesima domanda riporterà il nominativo del soggetto esterno cui affidare l'incarico e dovrà essere corredata del curriculum del prestatore da cui possa desumersi la qualificata competenza e/o esperienza in relazione alle prestazioni richieste. Delle motivazioni addotte a fondamento della procedura di affidamento diretto dell'incarico dovrà essere fatta altresì menzione nell'atto autorizzativo.

Art. 7

Stipula del contratto

1. L'incarico viene conferito mediante apposito contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e:
 - il Direttore, o suo delegato, per contratti di interesse generale della Scuola, per contratti gravanti sui fondi di Centri, Laboratori e Classi, ovvero sui fondi di ricerca della Scuola o su quelli derivanti da progetti di ricerca o da convenzioni con soggetti esterni;
 - il Direttore amministrativo e i dirigenti per quanto di competenza;
 - il Direttore del Centro di Elaborazione dell'Informazione e del Calcolo e il Bibliotecario Direttore per contratti gravanti sui fondi dei relativi centri autonomi.
2. Qualora l'incarico debba essere conferito a dipendente di amministrazione pubblica soggetto a regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, deve essere acquisita, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
3. In nessun caso i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono stipulare il contratto, o comunque fare decorrere la prestazione, prima dell'atto autorizzativo. In caso contrario trova applicazione la disposizione di cui all'art. 15, comma 2 del presente regolamento.
4. Il contratto deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) la specifica tipologia contrattuale tra la collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione occasionale, o la prestazione professionale;
 - b) l'identità delle parti;
 - c) l'oggetto della prestazione richiesta al prestatore anche con riferimento all'obiettivo, progetto, programma o circoscritta attività rispetto a cui l'incarico da conferire deve essere integrativo e/o strumentale;
 - d) l'esatta individuazione del termine di decorrenza e del termine finale per l'esecuzione della prestazione con esclusione di ogni tacita proroga;
 - e) le modalità di esecuzione della prestazione con l'indicazione espressa che il prestatore opera senza alcun vincolo di subordinazione;
 - f) il nominativo del referente del progetto o del programma o della specifica attività rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale di cui all'art. 4, comma 1 lett. e) del presente regolamento;
 - g) l'ammontare lordo-prestatore dei compensi e degli eventuali rimborsi spese e loro modalità e tempi di erogazione;
 - h) le forme previdenziali e assicurative;
 - i) l'obbligo di riservatezza su tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico, didattico di cui il prestatore può entrare in possesso;
 - j) le modalità di sospensione della prestazione, di risoluzione del rapporto, di recesso e preavviso;
 - k) la determinazione delle penali pecuniarie in caso di inadempimento;
 - l) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del prestatore;
 - m) l'espresso richiamo delle disposizioni del codice civile sul lavoro autonomo;
 - n) il consenso del prestatore al trattamento dei propri dati personali;
 - o) il foro competente a determinare le eventuali controversie o il deferimento a giudizio arbitrale;
 - p) la data e la sottoscrizione.
5. I contratti di prestazione d'opera una volta sottoscritti devono essere trasmessi alla Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i conseguenti adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8

Proroga o rinnovo del contratto

1. Il contratto di prestazione d'opera può essere prorogato o rinnovato con lo stesso prestatore d'opera a condizione che la durata complessiva del contratto, compreso il periodo dell'eventuale proroga o del rinnovo, non superi il limite di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente regolamento, fatti salvi gli incarichi per attività specifiche di ricerca correlate a progetti approvati

- dagli organi accademici competenti. Per tali incarichi la durata complessiva del contratto, compreso il periodo di proroga o rinnovo, non può eccedere la durata del progetto di ricerca a cui il contratto si riferisce.
2. La proroga o il rinnovo del contratto sono ammesse a condizione che siano richieste da ragioni oggettive e si riferiscano alla stessa attività per la quale è stato stipulato il contratto iniziale.
 3. La proposta di proroga o di rinnovo di un contratto di prestazione d'opera deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto della prestazione del contratto iniziale di cui si chiede la proroga o il rinnovo;
 - b) le ragioni oggettive alla base della richiesta di proroga o di rinnovo;
 - c) il nominativo del prestatore d'opera;
 - d) la durata del contratto di proroga o di rinnovo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1;
 - e) l'ammontare del costo lordo a carico della Scuola riferito all'incarico da conferire al prestatore;
 - f) i fondi su cui far gravare la spesa con l'indicazione del capitolo o del progetto che presenta la necessaria copertura finanziaria;
 - g) le modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.
 4. Il contratto di proroga o di rinnovo richiesto è sottoposto ad autorizzazione preventiva e a successiva stipula secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 9

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Il prestatore d'opera svolge la propria prestazione, personalmente, senza vincolo di subordinazione e, altresì, senza vincoli di orario con le seguenti precisazioni:
 - in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato dall'esistenza di un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, fatta salva l'autonomia del collaboratore in ordine alle modalità di raggiungimento del risultato dell'incarico conferito, al fine di un proficuo coordinamento con le esigenze di funzionamento della struttura ospitante, il collaboratore concorda con il referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale - individuato nel contratto - i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione in ordine all'utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi eventualmente a disposizione della struttura stessa;
 - in caso di prestazione occasionale o professionale, caratterizzata da autonomia organizzativa ed operativa, qualora ai fini dell'espletamento dell'incarico si sia comunque in presenza di prestazioni per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali presso le strutture della Scuola, le relative modalità devono essere concordate con il referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale.
2. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, al prestatore può essere data facoltà di accesso ad uffici, ad atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software della Scuola e di sentire i responsabili e il personale degli uffici.
3. E' fatto divieto di affidare al prestatore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.
4. Al prestatore d'opera che svolga anche in parte la propria attività presso il committente è fornita la formazione ed informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

Controllo sull'esecuzione della prestazione

1. Al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, il referente del progetto o del programma o della specifica attività rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale, è tenuto a verificare e a controllare l'esecuzione dell'incarico affidato. In mancanza di espressa previsione, nel contratto, della figura del referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale, l'attività di verifica e di controllo resta a carico del soggetto stipulante.
2. Il referente individuato, o in mancanza, il soggetto stipulante il contratto ha facoltà di richiedere al prestatore relazioni periodiche sull'attività svolta.

3. Il referente individuato, o in mancanza, il soggetto stipulante il contratto dovrà sottoscrivere le attestazioni o comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3 del presente regolamento relative alla corretta esecuzione della prestazione ai fini della corresponsione del compenso del prestatore.

Art. 11

Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

1. Qualora, in costanza di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si verifichi un evento di malattia, di maternità o di infortunio relativo alla persona del collaboratore, il rapporto non si estingue, ma resta sospeso per il periodo relativo senza corresponsione di alcun compenso, prolungandosi la durata del contratto per un periodo uguale a quello di sospensione.
2. Il periodo di sospensione, in relazione al tipo di evento occorso al prestatore di collaborazione coordinata e continuativa, ha la seguente durata:
 - in caso di maternità: durata corrispondente al numero dei giorni richiesti dalla collaboratrice fino ad un massimo di 180 giorni continuativi che dovranno collocarsi nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva del parto;
 - in caso di gravidanza a rischio documentata da idonea certificazione medica: il periodo di 180 giorni di cui al punto precedente è incrementabile di ulteriori 120 giorni continuativi.
 - in caso di malattia: durata corrispondente al numero dei giorni risultanti da apposita documentazione medica e comunque non superiore alla scadenza del contratto;
 - in caso di infortunio: durata fino alla completa guarigione clinica del prestatore e comunque non superiore alla scadenza del contratto.
3. Il committente può comunque recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza alcun obbligo, se non quello della comunicazione scritta al prestatore e di corresponsione del compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta, in presenza di un periodo di sospensione:
 - in caso di malattia e di infortunio: di durata superiore a 1/6 della durata complessiva del contratto;
 - in caso di maternità o di gravidanza a rischio documentata da idonea certificazione medica: di durata superiore ai corrispondenti periodi di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui la durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa non possa essere prolungata, per il periodo di sospensione richiesto, per motivi oggettivi legati alla scadenza del termine di realizzazione degli obiettivi, progetti, programmi o circoscritte attività specifiche e determinate rispetto a cui l'incarico è integrativo e/o strumentale, il contratto viene risolto con comunicazione scritta e motivata al prestatore e corresponsione del compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta.
5. Per poter usufruire della sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, il collaboratore deve comunicare alla Scuola, tempestivamente, e comunque in tempo utile per non pregiudicare il corretto svolgimento dell'opera, l'evento di malattia, maternità, o infortunio occorsogli. La documentazione sanitaria dovrà essere presentata entro 48 ore. La Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane, a cui dovrà pervenire la documentazione relativa, curerà gli adempimenti connessi alla sospensione del rapporto.
6. Nel caso di gravi e comprovati motivi, il prestatore di collaborazione coordinata e continuativa può chiedere la sospensione del contratto, senza corresponsione di alcun compenso, per un periodo massimo di 20 giorni su base annua. In caso di accoglimento della richiesta, il contratto viene prolungato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Qualora in presenza di un rapporto di prestazione d'opera occasionale o professionale, si verifichi un caso di impossibilità temporanea dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovata il committente può autorizzare, su richiesta del prestatore, l'esecuzione della prestazione e conseguentemente la corresponsione del compenso in tempi diversi rispetto a quanto inizialmente concordato. Diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione all'effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.

Art.12

Casi di scioglimento del rapporto di lavoro del prestatore d'opera

1. Estinzione del rapporto per scadenza del termine: il rapporto di lavoro del prestatore d'opera si estingue al momento della scadenza del termine concordato. Indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora la prestazione richiesta sia correttamente e completamente eseguita prima della scadenza secondo quanto certificato dal referente del contratto, il rapporto di lavoro deve ritenersi estinto. In questo caso il corrispettivo sarà comunque dovuto per intero.
2. Risoluzione del contratto: il contratto di prestazione d'opera può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza nei seguenti casi e alle condizioni indicate a fianco di ciascuno:

- a) Nel caso in cui l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito nel contratto. In tal caso la risoluzione opera automaticamente senza corresponsione di alcun compenso.
 - b) In caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 3 del presente regolamento. In tal caso la risoluzione opera automaticamente al verificarsi della situazione di incompatibilità e al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al momento della risoluzione del contratto.
 - c) In caso di documentata impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti. In tal caso al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.
 - d) Nel caso in cui una delle parti si renda autrice di gravi inadempimenti contrattuali. In tal caso il contratto può essere risolto unilateralmente, con comunicazione motivata scritta spedita alla parte inadempiente mediante raccomandata A/R. Al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto. Nei confronti della parte inadempiente viene applicata una penale pari al 20% del compenso del prestatore stabilito nel contratto, fatta salva la possibilità di previsione nel contratto della risarcibilità del danno ulteriore. Per quanto riguarda l'inadempimento del prestatore, fatta salva la possibilità di previsione nel contratto di clausole risolutive espresse, è considerato grave l'inadempimento avuto riguardo all'interesse del committente.
 - e) Nel caso in cui il prestatore si renda autore di reati, anche perseguibili a querela di parte, ritenuti dal committente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. In tal caso il contratto viene risolto unilateralmente dal committente con diritto del prestatore a percepire il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al momento della risoluzione del rapporto.
3. Recesso dal contratto: ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro, anticipatamente rispetto alla scadenza, con comunicazione scritta spedita all'altra parte mediante raccomandata A/R e con un periodo di preavviso di almeno 20 giorni per contratti di durata inferiore o uguale a 6 mesi, o di 45 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. La parte che riceve il preavviso può rinunciare allo stesso dandone comunicazione con atto scritto all'altra. In caso di recesso, al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Art. 13

Misura del compenso e modalità di corresponsione

1. Misura del compenso: il compenso lordo-prestatore deve essere determinato sulla base della tipologia di incarico da affidare (caratteristiche dell'attività da espletare, capacità professionale necessaria e impegno richiesto) e dell'utilità da conseguire, facendo riferimento, se possibile, anche alle tariffe professionali e agli usi ed è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico, ad esclusione delle spese per eventuali trasferte per le quali si applica il comma 5 del presente articolo. La congruità del compenso deve essere dichiarata dal richiedente l'incarico secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) del presente regolamento.
2. Tempi di corresponsione: il compenso deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico. A domanda del richiedente, è ammessa la corresponsione di uno o più acconti sul compenso nel corso dell'espletamento dell'incarico secondo scadenze predeterminate nel contratto. Il compenso è rapportato in ogni caso al periodo di effettivo svolgimento della prestazione.
3. Condizioni per la corresponsione del compenso: il compenso viene corrisposto previa attestazione dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali, sottoscritta dal soggetto responsabile del controllo sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
4. Modalità di corresponsione del compenso: il compenso del prestatore è corrisposto con le seguenti modalità in relazione alle diverse tipologie contrattuali:
 - a) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa: il compenso viene erogato mediante prospetto paga emesso dalla Scuola così come definito dalla legge 342/2000 in materia di

- assimilazione fiscale.
- b) Contratto di prestazione occasionale: il compenso viene erogato dietro presentazione di richiesta di pagamento da parte del prestatore alle scadenze previste.
 - c) Contratto di prestazione professionale: il compenso viene erogato dietro presentazione di fattura da parte del prestatore alle scadenze previste.
5. Eventuali spese di trasferta che si rendano indispensabili per lo svolgimento dell'incarico, preventivamente autorizzate per iscritto da parte del richiedente l'incarico con indicazione della relativa copertura finanziaria, sono rimborsate dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal prestatore con la relativa documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla Scuola.

Art. 14

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'incarico di prestazione d'opera dà luogo al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei casi e secondo i modi stabiliti dal regime al quale la prestazione è soggetta.
2. Ai prestatori d'opera ai sensi del presente regolamento non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato.
3. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei prestatori d'opera limitatamente allo svolgimento delle relative attività.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, FINALI E TRANSITORIE

Art 15

Incarichi di consulenza

1. Agli incarichi esterni aventi ad oggetto, in tutto o in parte, consulenza il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui ai commi che seguono.
2. Le consulenze rientranti direttamente ed esclusivamente nell'attività di ricerca o nell'attività di didattica istituzionali della Scuola, sono escluse dall'osservanza dei vincoli di spesa determinati dalle vigenti norme di finanza pubblica.
3. Le consulenze legali (amministrative, fiscali, tributarie etc.) possono essere attribuite esclusivamente a docenti universitari o professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali. In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 2, per tali professionisti si applica il regime delle incompatibilità previsto da ciascun Codice deontologico professionale.

Art. 16

Responsabilità

1. I contratti di prestazione d'opera stipulati in difformità del presente regolamento sono inefficaci per la Scuola, ferme restando le responsabilità disciplinari, civili, amministrative e penali di chi si è reso colpevole della violazione.
2. Nell'ipotesi in cui la prestazione abbia inizio prima dell'atto autorizzativo e/o della stipula del contratto ovvero la prestazione prosegua oltre il termine finale pattuito o prorogato/rinnovato, il soggetto che ha richiesto il conferimento dell'incarico sarà direttamente e personalmente responsabile nei confronti del prestatore e della Scuola per eventuali danni.
3. Il soggetto responsabile del controllo sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento è anche responsabile del rispetto delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento del rapporto.

Art. 17

Trattamento dei dati personali del prestatore d'opera

1. Il trattamento dei dati personali del prestatore d'opera avviene secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del contratto individuale autorizza espressamente la Scuola ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art.18

Norma di rinvio - Entrata in vigore - Norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché la normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento si applica ai contratti di prestazione d'opera sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore. Pertanto anche il computo dei termini di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) in materia di incompatibilità decorrerà dalla stipula dei contratti successivi all'entrata in vigore dello stesso.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto direttoriale di adozione, da applicarsi mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA DI CUI ALL'ARTICOLO 67, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE DELLA SCUOLA

Art.1 - Ambito di applicazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi e natura della prestazione

Art.3 - Soggetti destinatari degli incarichi e regime delle incompatibilità

CAPO II - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Art.4 - Richiesta di conferimento di incarichi di prestazione d'opera a soggetti esterni

Art.5 – Autorizzazione

Art.6 - Individuazione del prestatore d'opera

Art. 7 - Stipula del contratto

Art.8 - Proroga o rinnovo del contratto

CAPO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 9 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Art. 10 - Controllo sull'esecuzione della prestazione

Art. 11 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

Art.12 - Casi di scioglimento del rapporto di lavoro del prestatore d'opera

CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Art. 13 - Misura del compenso e modalità di corresponsione

Art. 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, FINALI E TRANSITORIE

Art 15 – Incarichi di consulenza

Art.16 - Responsabilità

Art. 17 - Trattamento dei dati personali del prestatore d'opera

Art. 18 - Norma di rinvio - Entrata in vigore - Norme transitorie